

- CAPITOLATO SPECIALE -
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA E
VERDE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sommario

Art. 1 - Oggetto e valore dell'Appalto.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Esecuzione del servizio e prescrizioni.....	3
Art. 4 - Iscrizioni.....	4
Art. 5 - Automezzi e attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio e Criteri Ambientali Minimi.....	4
Art. 6 - Sopralluogo.....	5
Art. 7 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti.....	5
Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'impresa appaltatrice.....	6
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione.....	8
Art. 11 - Durata del contratto.....	8
Art. 12 - Opzioni per rinnovo contratto.....	8
Art. 13 - Revisione prezzi.....	8
Art. 14 - Anticipazioni.....	9
Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 16 - Sospensione delle prestazioni.....	9
Art. 17 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore.....	11
Art. 18 - Varianti in corso di esecuzione.....	11
Art. 19 - Subappalto.....	11
Art. 20 - Garanzia definitiva.....	13
Art. 21 - Coperture assicurative.....	13
Art. 22 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti.....	14
Art. 23 - Cessione del contratto e del credito.....	14
Art. 24 - Inadempienze e Penalità.....	15
Art. 25 - Grave errore contrattuale.....	16
Art. 26 - Risoluzione del contratto.....	17
Art. 27 - Riserve e reclami.....	18
Art. 28 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento.....	19
Art. 29 - Privacy.....	19
Art. 30 - Elezione di domicilio.....	20
Art. 31 - Forma e spese contrattuali.....	20
Art. 32 - Foro competente.....	20

Art. 1 - Oggetto e valore dell'Appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto e avvio al recupero della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

I quantitativi e gli importi stimati per ciascuna tipologia di rifiuto sono i seguenti:

- C.E.R. 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense – quantitativo annuo stimato 12.000 t prezzo a base d'asta: 135,00 €/t
- C.E.R. 200201 rifiuti biodegradabili (triturati con materiale estraneo <2%) – quantitativo annuo stimato 12.000 t prezzo a base d'asta: 50,00 €/t

Quadro economico dell'appalto:

	Descrizione	Importo annuo (€ IVA es.)	Importo comprensivo di eventuali 2 rinnovi e proroga tecnica (€ IVA es.)
A	Costo per servizio soggetto a ribasso	2.220.000,00	7.770.000,00
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.600,00	1.600,00
	Totale servizio (A+B)	2.221.600,00	7.771.600,00

I rifiuti ritirati dovranno essere conferiti presso idonei impianti di recupero, autorizzati dalle autorità competenti, individuati dall'impresa *appaltatrice* e preventivamente concordati con *ASET*.

Art. 2 - Definizioni

Stazione appaltante (SA)

ASET S.p.A. con sede legale in Via Einaudi, 1 - 61032 FANO (PU).

Direttore dell'esecuzione (DEC)

Il tecnico debitamente nominato dalla Stazione appaltante a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi di collaboratori da lui stesso delegati.

Impresa appaltatrice (IA)

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Responsabile Operativo (RO)

Rappresentante dell'IA nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione o suo delegato

Art. 3 - Esecuzione del servizio e prescrizioni

C.E.R. 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

L'impresa appaltatrice è tenuta, a propria cura e spese, all'espletamento delle operatività in oggetto per la frazione "organica" s'impegna a:

- ritirare i rifiuti in oggetto presso le sedi operative indicate da *ASET*, ad oggi individuata in Via Madonna Ponte n° 16 a Fano (PU), e trasportarli presso gli impianti autorizzati preventivamente individuati dall'impresa appaltatrice e concordati con la direzione tecnica di *ASET*;
- fornire per il deposito dei rifiuti n° 4 semirimorchi con vasca ribaltabile di proprietà o in disponibilità dell'impresa appaltatrice, che dovranno essere a perfetta tenuta di liquami, dotati di copertura mobile ed aventi una volumetria utile => di 40 mc; per un quantitativo massimo giornaliero di 120 t: i rifiuti saranno caricati sugli stessi direttamente da personale *ASET* incaricato;
- eseguire il ritiro dei rifiuti in base alle esigenze quantitative di *ASET* indicativamente stimate: rifiuto "organico" - n° 390 prelievi/anno ca., con particolare intensificazione nei periodi di maggiore afflusso turistico (giugno - luglio - agosto), con una media sette/nove trasporti alla settimana ca.; fatti salvi diversi accordi con la direzione tecnica di *ASET*;
- garantire prontamente il prelievo dei rifiuti entro massimo le 24 ore successive dalla richiesta (telefono, fax, e-mail), nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità, e comunque nei termini della programmazione concordata con la direzione tecnica del servizio;
- provvedere alla quantificazione dei rifiuti prelevati utilizzando una delle pesi di proprietà *ASET* o altre bilance autorizzate dalla direzione tecnica del servizio;
- assicurare la continuità del servizio per tutta la durata dell'appalto, garantendo il recupero del rifiuto in idonei impianti di conferimento;
- gestire completamente in modo autonomo l'appalto affidato secondo le modalità concordate, nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di prevenzione e d'igiene del lavoro.

C.E.R. 200201 rifiuti biodegradabili (triturati con materiale estraneo <2%)

L'impresa appaltatrice è tenuta, a propria cura e spese, all'espletamento delle operatività in oggetto per la frazione "verde" s'impegna a:

- ritirare i rifiuti in oggetto presso le sedi operative indicate da *ASET*, a oggi individuata presso la piattaforma (Centro di raccolta) del verde sita in loc. Monteschiantello a Fano (PU), e trasportarli presso gli impianti autorizzati preventivamente individuati dall'impresa appaltatrice e concordati con la direzione tecnica di *ASET*;
- provvedere al ritiro dei rifiuti con dei pianali mobili a perfetta tenuta di liquami, aventi capacità di circa 90 mc. per un quantitativo massimo giornaliero prelevabile di 90 t: i rifiuti saranno caricati sugli stessi direttamente da personale *ASET* incaricato; eseguire il ritiro dei rifiuti, in base alle esigenze quantitative di *ASET* indicativamente stimate in n° 400 prelievi/anno ca., (n. 320 triturato pulito e n. 80 non triturato sporco) con particolare intensificazione (n. 12/settimana ca.)

nei periodi di massima produzione di questo rifiuto (Marzo – Maggio – Ottobre – Novembre), con una media di quattro ca. 5/6 alla settimana per gli altri mesi, fatti salvi diversi accordi con la direzione tecnica di *ASET*;

- garantire prontamente il prelievo dei rifiuti entro massimo le 24 ore successive dalla richiesta (telefono, fax, e-mail), nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità, e comunque nei termini della programmazione concordata con la direzione tecnica del servizio;
- provvedere alla quantificazione dei rifiuti prelevati utilizzando una delle pesche di proprietà *ASET* o altre bilance autorizzate dalla direzione tecnica del servizio;
- assicurare la continuità del servizio per tutta la durata dell'appalto, garantendo il recupero del rifiuto in idonei impianti di conferimento;
- gestire completamente in modo autonomo l'appalto affidato secondo le modalità concordate, nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di prevenzione e d'igiene del lavoro.

N.B. in caso di indisponibilità temporanea del trituratore dovuta a riparazioni e/o manutenzioni l'impresa appaltatrice dovrà garantire, allo stesso prezzo offerto per la frazione di verde "triturato con materiale estraneo < 2%), il prelievo dello stesso fino ad un quantitativo massimo di 200 t/anno.

Art. 4 - Iscrizioni

L'impresa appaltatrice dovrà essere iscritta e mantenere per tutta la durata dell'appalto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 406/98, almeno per le seguenti categorie e classi minime:

- Categoria 1 (*raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati*), Classe B o superiore.

Art. 5 - Automezzi e attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio e Criteri Ambientali Minimi.

L'IA dovrà utilizzare almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e trasporto dei rifiuti, con la motorizzazione non inferiore ad Euro 6.

Il servizio dovrà avvenire con mezzi e attrezzature di proprietà dell'Impresa appaltatrice ovvero nella sua legittima disponibilità, in entrambi i casi debitamente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. L'Impresa appaltatrice dovrà altresì provvedere a munirsi delle necessarie autorizzazioni alla circolazione nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno se la tipologia dei rifiuti e delle esenzioni non rientra fra quelle contemplate dall'apposito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che ogni anno viene pubblicato ed aggiornato.

I mezzi utilizzati dall'Impresa appaltatrice per lo svolgimento dei servizi dovranno inoltre essere dotati di apposito contrassegno riportante la ragione sociale dell'Impresa appaltatrice e le ulteriori informazioni che saranno definite dalla Stazione appaltante. Il suddetto contrassegno dovrà essere realizzato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, manutenzioni, autorizzazioni, rispetto del codice della strada e di tutte le normative di riferimento.

I mezzi e le attrezzature impiegati per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere mantenuti sempre in ottime condizioni di conservazione, pulizia, decoro, d'uso e manutenzione. da parte degli uffici preposti.

Art. 6 - Sopralluogo

A pena di esclusione dal confronto concorrenziale, l'impresa appaltatrice è tenuta a effettuare un sopralluogo sui siti dove debbono svolgersi i servizi di ritiro rifiuti. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo da soggetti muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto nell'impresa partecipante al confronto concorrenziale: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale.

Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.

Nel caso di associazione temporanea d'impresa, il sopralluogo dovrà essere svolto da soggetto in rappresentanza dell'impresa mandataria.

Dell'avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre quindici giorni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, verrà rilasciata apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire a pena di esclusione nella Busta contenente l'offerta economica. Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico (0721.83391) con il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Sartini Stefano.

Art. 7 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'impresa *aggiudicataria* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'impresa *aggiudicataria* s'intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'impresa appaltatrice

- L'impresa appaltatrice è tenuta a osservare tutte le norme vigenti riguardo al collocamento, l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile.
- È stato predisposto da parte della ditta appaltante lo schema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) preliminare in quanto sono presenti interferenze tra il personale della Ditta Appaltatrice e il personale della Ditta Committente per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione. In fase di espletamento del servizio al fine di formalizzare l'avvenuto scambio informativo in tema di sicurezza, sarà predisposto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- Nell'espletamento del servizio l'impresa appaltatrice è obbligata al pieno rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro ed è tenuta ad indicare tutti i rischi insorgenti per il proprio personale dipendente, insieme a tutte le procedure atte a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme antinfortunistiche, la tutela della salute dei lavoratori e la pubblica incolumità. Analogamente *ASET* metterà a disposizione dell'impresa appaltatrice la propria valutazione dei rischi per le sedi oggetto del servizio.
- Tutte le attrezzature e gli automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica, ed essere chiaramente contrassegnate con nome dell'impresa proprietaria; le condizioni d'esercizio e di manutenzione dovranno essere tali da assicurare il mantenimento nel tempo di tale stato di conformità.
- I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere chiaramente riconoscibili (divisa e tesserino di riconoscimento), adeguatamente istruiti/addestrati alle mansioni da svolgere e rispettare i divieti e le prescrizioni segnalati all'interno delle sedi *ASET*.
- Qualsiasi variazione al piano di lavoro concordato dovrà essere autorizzata dalla direzione tecnica di *ASET*.
- *ASET* si riserva la facoltà di compiere tramite il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifiche sulla conduzione in sicurezza del servizio; nel caso di gravi violazioni accertate delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, detto Responsabile potrà anche motivatamente disporre la sospensione delle attività.
- L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di *ASET*, ogni infortunio accaduto ai loro dipendenti durante lo svolgimento del servizio.
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato e della normativa vigente;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni

rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

- la comunicazione per iscritto al Direttore di qualsiasi difficoltà o imprevisto per l'esecuzione del servizio;
- rispetto delle norme di comportamento per l'accesso presso gli impianti di ASETS.p.A.;
- il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza sulla viabilità pubblica e privata in seguito a dispersione di liquami e di rifiuti di vario genere provocati da perdite di carico (RSU, ecc) e/o rotture meccaniche (oli, combustibili, ecc.)
- la trasmissione alla Stazione appaltante di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (per esempio l'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazione di categoria o di classe) relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato;
- Compilazione dei formulari di identificazione rifiuti ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che dovranno essere consegnati al Direttore dell'esecuzione o suo delegato nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- L'Impresa appaltatrice sarà tenuta, per tutta la durata dell'appalto, ad osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, comprese quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla Stazione appaltante. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.).
- L'Impresa appaltatrice non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dell'esecuzione o suo delegato, relativamente al modo di esecuzione del servizio e alla sostituzione di materiale e mezzi giudicati non idonei, fatta salva la facoltà dell'Impresa appaltatrice di fare le proprie osservazioni e riserve.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione appaltante, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle vigenti normative di legge.

La Stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicurerà il regolare svolgimento del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato tempestivamente all'impresa *aggiudicataria*.

Art. 10 - Criterio di aggiudicazione

La gara avrà luogo mediante una procedura aperta con il criterio d'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 l. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dato dalla ricomposizione delle quotazioni economiche offerte per la frazione del rifiuto organico e verde, moltiplicato per le quantità dei rifiuti stimati, in base alla seguente formula:

Prezzo totale= Prezzo offerta r. organico*12.000 t + Prezzo offerta r. verde*12.000 t

Art. 11 - Durata del contratto

L'appalto decorre dalla data di assegnazione del servizio per una durata di 1 (uno) anno, fatta salva la possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio da esercitarsi disgiuntamente (1+1).

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e art. 5 del DM 49/2018.

I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dell'appalto, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge.

L'IA resterà vincolata con la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante resterà vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 12 - Opzioni per rinnovo contratto

La Stazione appaltante entro 60 giorni prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per l'anno successivo.

Durante il periodo di rinnovo, la Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di bandire in qualsiasi momento la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto; in tal caso, l'appaltatore uscente dovrà abbandonare il servizio immediatamente dalla data di aggiudicazione definitiva del nuovo appalto, senza che allo stesso venga riconosciuto alcun indennizzo.

Art. 13 - Revisione prezzi

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento comprensivo di eventuali rinnovi.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett a) del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 14 - Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è prevista la possibilità dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale; l'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'espletamento dei servizi previsti nell'ambito del presente contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procederanno secondo la programmazione stabilita, per ritardi imputabili all'appaltatore; sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire con cadenza mensile e potrà essere presentata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione elaborato dal Direttore dell'esecuzione. Il corrispettivo dovuto, comprensivo di IVA, verrà liquidato a 30 gg. d.f.f.m., tramite bonifico bancario su c/c della Ditta aggiudicataria.

ASET, prima di effettuare i pagamenti, richiederà ex art. 16 bis c. 10 L. n° 2 del 28/01/2009, la certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), di cui alla Legge n.78/2014 e s.m.i. come declinata dal D.M. 30/01/2015 della Ditta prestatrice.

Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare le fatture ex art. 3 L.n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale unitamente al CIG di riferimento di cui al presente contratto.

Il Prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, provvederà a notificare tempestivamente alla Committenza oltre ai dati bancari di cui sopra, anche i nominativi dei Soggetti chiamati ad operare su di esso. Si impegna, infine a notificare eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito e/o persone delegate.

Art. 16 - Sospensione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'impresa *aggiudicataria*.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'impresa *aggiudicataria* che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'impresa *aggiudicataria* intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'impresa *aggiudicataria* può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'impresa *aggiudicataria* ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa *aggiudicataria* alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa *aggiudicataria*, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento all'impresa *aggiudicataria* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'impresa *aggiudicataria*.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'impresa *aggiudicataria* a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'impresa *aggiudicataria*. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotta.

Art. 17 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa *aggiudicataria*, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'impresa *aggiudicataria*, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 - Varianti in corso di esecuzione

La S.A. si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nei servizi, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi affidati, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalla normativa vigente.

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla S.A., purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto (art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 dello stesso art. 106, la S.A. si riserva inoltre di apportare modifiche al contratto, che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle dei servizi, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale.

Per quanto non specificato sopra si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.

Art. 19 - Subappalto

Tutti i servizi sono subappaltabili a scelta del concorrente, come stabilito dall'art.105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

È vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei servizi per una quota superiore al 40 per cento, in termini economici, dell'importo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della S.A., alle seguenti condizioni:

- ✓ che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti dei servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- ✓ che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la S.A. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

- ✓ che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la S.A., ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa S.A. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare dei servizi, in relazione alla categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011, e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla S.A. la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del stesso D.P.R. n. 252/1998.

Il subappalto in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla S.A. in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la S.A. abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- ✓ l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- ✓ le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- ✓ le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla S.A., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (D.U.R.C.), nonché copia del proprio DVR; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la S.A. medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa S.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 20 - Garanzia definitiva

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente appalto, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della S. A., e la espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 C. C.

La mancata presentazione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta scritta della S.A. può comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avverrà secondo le disposizioni dell'art 103 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 10 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziati.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità

incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziati.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 22 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

In merito alla presenza di rischi derivanti da interferenze, ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in relazione alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 2008, si precisa che è stato predisposto lo schema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto sono presenti interferenze tra il personale della Ditta Appaltatrice e il personale della Ditta Committente per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione.

Per la medesima ragione sono stati previsti i costi per la sicurezza connessi ai rischi da interferenza.

Si precisa comunque che i partecipanti alla procedura di gara dovranno tenere conto nella formulazione dell'offerta economica anche degli oneri connessi ai rischi relativi alla propria attività, esplicitandoli nell'offerta stessa e consentendo la valutazione della relativa congruità da parte di ASET; tali oneri dovranno inoltre essere oggetto di giustificazione in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Art. 23 - Cessione del contratto e del credito

25.1) Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i

pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

25.2) La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

25.3) E' fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 24 - Inadempienze e Penalità

ASET si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione del servizio, l'adempimento di tutti gli obblighi e, in particolare, il rispetto delle normative concernenti, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il ritiro dei rifiuti non sarà eseguito secondo le scadenze previste, causando così disservizi alla stazione appaltante e ai servizi erogati alle utenze interessate, *ASET*, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC o fax all'impresa *aggiudicataria* e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione, applicherà le seguenti penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli

procedurale:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei tempi di ritiro dei rifiuti	500,00 €
Mancata consegna di documentazione amministrativa- contabile, per ogni giorno di ritardo	50,00 €
Mancata o ritardata comunicazione dell'impianto di destino dei rifiuti	500,00 €
Mancata comunicazione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei mezzi utilizzati al trasporto	300,00 €
Mancata consegna dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza dei lavoratori, per ogni giorno di ritardo	100,00 €
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza	500,00 €

il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 25 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- mancata applicazione dei CCNL di riferimento o mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL.
- mancato assorbimento del personale attualmente impegnato nel servizio (nei limiti delle esigenze organizzative
- mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal Committente;
- inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente;
- sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non autorizzati ai sensi di legge e assentiti dal Committente;
- aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato svolgimento, totale o parziale, dei servizi;
- reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di 1 anno solare.
- cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;

- mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- mancata presentazione del DVR;
- mancata accettazione delle variazioni delle modalità organizzative o di estensione dei servizi
- ogni altra motivazione di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/16, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16;
 - nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- nel caso di subappalto abusivo;
- violazione di quanto previsto dall'art. 25 in materia di divieto di cessione del credito;
 - qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
 - nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - nel caso in cui il ritardo nell'inizio del servizio abbia superato il 30° giorno rispetto alla data prevista;

Nei casi previsti dai precedenti commi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore

dell'Esecuzione del contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del contratto.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espreso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, di provvedere a tutti gli incumbenti connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 27 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Qualora, a seguito della comunicazione e dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile fra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice dei contratti.

Il RUP, acquisita la comunicazione del Direttore dell'esecuzione delle riserve, deve valutare l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

È facoltà del RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione richiedere la nomina di un esperto, secondo le procedure previste all'art. 205 comma 5 del Codice dei contratti, ai fini della formulazione di una proposta motivata di accordo bonario.

Previa verifica in contraddittorio delle riserve con il soggetto che le ha formulate, la proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa a tale soggetto ed al Dirigente competente della S.A. da parte dell'esperto, se nominato, entro 90 giorni dalla nomina, oppure da parte del RUP entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione del Direttore dell'esecuzione di cui al comma 3 dell'art. 205 del Codice dei Contratti. L'appaltatore e la S.A. devono pronunciarsi nei termini previsti al comma 6 dell'art. 205 dello stesso Codice. La pronuncia della S.A. deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. Qualora la proposta sia accettata dalle parti, l'accordo bonario è concluso secondo le modalità previste al medesimo comma 6 dell'art. 205 del Codice dei Contratti.

La procedura di Accordo bonario può essere reiterata nei limiti previsti al comma 2 dell'art. 205 del Codice dei Contratti.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della S.A.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la S.A. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A..

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pesaro ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 28 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asetservizi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asetservizi.it.

Art. 29 - Privacy

Ai sensi GDPR 679/2016 (Regolamento Privacy), la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

-i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;

-i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

Art. 30 - Elezione di domicilio

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore indica il domicilio presso il quale inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

Art. 31 - Forma e spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La ditta appaltatrice è tenuta a rimborsare le spese per la pubblicazione di cui al D.M. Ministero Infrastrutture di cui all'art. 73, comma 4, D.lgs. 50/2016 (art. 3 e art. 5), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione che indicativamente vengono quantificate in € 4.500 (euro quattromilacinquecento)

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata.

Art. 32 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.